

Dati informativi concernenti la legge regionale 24 gennaio 2018, n. 4

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Manuela Lanzarin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 luglio 2018, n. 31/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 1 agosto 2018, dove ha acquisito il n. 389 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 17 ottobre 2018;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 15 gennaio 2019, n. 4.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

nel corso del 2017, con deliberazione della Giunta regionale del 27 giugno 2017, la Giunta regionale ha adottato il primo disegno di legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale che, presentato alla Presidenza del Consiglio regionale, ha assunto il numero di PDL n. 260 della presente legislatura.

Nel corso dei lavori consiliari al fine di procedere speditamente con l'approvazione del PDL si è raggiunto l'accordo di separare dal testo del disegno di legge le norme di contenuto di sola semplificazione e di mero adeguamento ordinamentale dalle norme il cui contenuto, pur se diretto alla manutenzione normativa, non erano di mero recepimento di normativa statale sopravvenuta o di sola semplificazione.

L'iter legislativo del PDL n. 260 si è quindi concluso con l'approvazione della legge regionale 20 aprile 2018, n. 15 “Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018”, dalla quale sono state ritirate le norme che pur avendo finalità di manutenzione ordinamentale, hanno contenuti discrezionali implicando scelte politiche che necessitano della più ampia discussione seguendo l'ordinario iter di discussione Assembleare, rinviando a successivi disegni di legge la riproposizione delle norme espunte dal testo dell'originario PDL n. 260, distinti per materie a seconda delle competenze delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Con il presente disegno di legge si propone pertanto l'approvazione di alcune norme in materia di sport e cultura, alcune delle quali già presenti nel disegno di legge di semplificazione e manutenzione ordinamentale, oltre ad ulteriori norme nel frattempo ritenute necessarie per adeguare la normativa regionale.

Come si è avuto modo di rilevare in sede di adozione del PDL n. 260, l'ordinamento giuridico regionale, richiede una costante manutenzione normativa, anche per far fronte alle difficoltà interpretative causate da una legislazione frettolosa e spesso carente quanto a tecnica legislativa, tutti difetti che, insieme ai cambiamenti velocissimi delle esigenze della società civile, generano una precoce obsolescenza normativa che, se non corretta in tempi ragionevoli, può determinare gravi effetti per i cittadini e per le attività economiche.

Con il presente disegno di legge la Giunta regionale, richiamate in toto le ragioni che hanno portato lo scorso anno all'approvazione di un disegno di legge di manutenzione e semplificazione ordinamentale, al fine di rispondere alle nuove richieste di regolamentazione o di adeguamento del quadro normativo esistente, e facendo seguito ai lavori Consiliari che si sono conclusi con l'approvazione della legge regionale n. 15 del 2018, intende adeguare la normativa ordinamentale in materia di sport e cultura.

Il testo del disegno di legge si compone, suddivisi in tre Capi, di 11 articoli, ciascuno dei quali è accompagnato da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta d'intervento, il Capo III contiene le disposizioni finali.

Il Capo I riguarda la novellazione della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, con cui si intende incoraggiare l'adesione alla Carta etica dello sport veneto e la partecipazione attiva alla pratica sportiva delle persone con disabilità, oltre che consentire alla Giunta regionale la definizione di forme semplificate di garanzia del vincolo di destinazione d'uso a carico degli impianti sportivi, l'ampliamento del numero di soggetti beneficiari di contributi e l'obbligo di esporre presso gli impianti sportivi i titoli posseduti dalla operatori responsabili delle attività motorie.

Il Capo II contiene un articolo diretto ad apportare modifiche alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 30 “Istituzione, disciplina e promozione degli ecomusei”, prevedendo in particolare l’abolizione del gettone di presenza per i componenti esterni del comitato scientifico istituito dall’articolo 6 della medesima legge regionale, oltreché razionalizzandone la composizione.

Conclude il testo il Capo III, con due disposizioni finali: la prima contiene la clausola di neutralità finanziaria con cui si dà atto che all’attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; la seconda norma prevede che l’entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il presente disegno di legge di adeguamento ordinamentale fa seguito ad ulteriori disegni di legge, già adottati dalla Giunta regionale, finalizzati a dare adeguamento ordinamentale nelle restanti materie già ricomprese nell’originario testo del PDL n. 260, con gli interventi e le nuove proposte nel frattempo divenute necessarie per l’attività di aggiornamento della normativa regionale.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 17 ottobre 2018, ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Colman del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Barbisan del Gruppo consiliare Centro Destra Veneto-Autonomia e Libertà, il consigliere Barison del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia - Movimento per la cultura rurale, il consigliere Dalla Libera del Gruppo consiliare Veneti Uniti e il consigliere Ferrari del Gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente; astenuti i consiglieri Zottis e Salemi del Gruppo consiliare Partito Democratico e i consiglieri Baldin e Scarabel del gruppo consiliare Movimento 5 stelle) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”;

Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri, giustifico l’assenza della consigliera Zottis, che aveva la funzione di correlatrice per questo provvedimento.

Vorrei soffermarmi su alcuni contenuti di questo PDL. In particolare sull’articolo 4, che modifica i tempi di garanzia per l’erogazione dei contributi a favore di chi gestisce impianti sportivi che possono essere del Comune. Mi sembra sia corretto andare a definire l’erogazione dei contributi in modo proporzionale: se ricevi un contributo di 50.000 euro metterai tre anni o cinque anni di garanzia, mentre se ottieni un contributo di 5 milioni, è chiaro che i tempi della garanzia dovranno essere superiori affinché il contributo vada a buon fine e sia garantita la gestione di qualità dell’impianto sportivo.

Invece il comma 2 lo capisco un po’ meno perché sostanzialmente parla di concessione a favore delle Amministrazioni con la possibilità di ridurre la destinazione d’uso. Non so se ho colto correttamente il senso. Anche in questo caso si prevede che la Giunta elabori dei criteri proporzionali, però la destinazione d’uso di un campo da calcio o di una palestra secondo me dovrebbe rimanere. Se sono stati concessi dei contributi per eseguire interventi, mi sembra improprio prevedere il cambio di destinazione d’uso. A meno che nei criteri generali non si precisi “quando la destinazione d’uso viene cambiata”. La palestra ad esempio rimarrà tale a meno che non ci sia il suo abbattimento e la previsione di nuova costruzione con accordo di programma oppure con destinazione d’uso diversa di tipo urbanistico, cosa che però mi sembra difficile anche da immaginare.

Il consigliere Ruzzante aveva presentato un emendamento che prevede che i criteri generali dovessero avere anche il parere della Commissione competente. Mi sembra di aver visto il recepimento di questa nostra istanza durante l’istruttoria in Commissione e quindi, sia per il comma primo che per il comma secondo - garanzie per l’erogazione dei contributi, garanzie per il vincolo della destinazione d’uso - ritengo indispensabile che ci sia in ogni caso il passaggio nella Commissione competente. Questa è la prima parte delle osservazioni.

Sempre sugli emendamenti, ce n’è uno che riguarda gli equidi, presentato dal consigliere Michieletto. Devo dire che questa stesura non ci convince proprio, perché prevede che le Amministrazioni comunali possano concedere l’autorizzazione a coprire con capannoni prefabbricati, certificati a norma di legge, i campi recintati purché destinati unicamente alle attività sportive, ludiche e di addestramento equestre. Qui non si definisce superficie, volume, non si definisce nulla dal punto di vista urbanistico. Si parla solo di capannoni prefabbricati per consentire le attività prima accennate. Capisco che nei mesi invernali questo può essere importante, però un conto è costruire un capannone prefabbricato, un conto è una struttura diversa col rischio che sia tutt’altro che un ripiego amovibile. Dalla maggioranza è arrivata la volontà di una riscrittura: una volta che avremo l’emendamento vero, daremo un giudizio più pertinente rispetto alla proposta che voi fate su questo argomento. Grazie.”.

3. Note agli articoli

Nota agli articoli 1 e 3

Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 8/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 10 - Sostegno finanziario della Regione.

1. La Giunta regionale concede i contributi previsti dal presente Capo, secondo le seguenti modalità:

a) a seguito di apposito bando che definisce:

- 1) soggetti ammessi;
- 2) modalità di presentazione delle istanze;
- 3) interventi o iniziative ammissibili;
- 4) criteri e modalità di ripartizione delle risorse regionali disponibili;
- 5) modalità di rendicontazione delle spese sostenute e di effettuazione dei controlli;

- 6) cause di decadenza dal diritto al contributo o di revoca;
- b) *a mezzo di erogazione diretta, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, per interventi urgenti o per iniziative di particolare rilevanza, secondo tipologie, importi e criteri da individuarsi attraverso il Piano esecutivo annuale per lo sport.*
2. Possono beneficiare dei contributi regionali previsti dal presente Capo esclusivamente i seguenti soggetti:
- a) enti pubblici territoriali, nonché le loro associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati;
- b) CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP e loro rappresentanze territoriali;
- c) associazioni con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto”, nonché associazioni prive di personalità giuridica disciplinate dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, aventi sede nel Veneto, costituite da almeno un biennio e dai cui statuti o atti costitutivi si evinca la finalità sportiva;
- d) società sportive di capitali o cooperative di cui all’articolo 90, comma 17, lettera c) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, costituite da almeno un biennio e aventi sede nel Veneto;
- e) *comitati organizzatori di eventi sportivi costituiti ai sensi dell’articolo 39 e seguenti del Codice Civile promossi dai soggetti di cui alla lettera b) del presente comma;*
- f) enti morali ed enti di culto, aventi sede nel Veneto, senza fini di lucro, che perseguano, anche indirettamente, finalità sportive, motorie e ricreative;
- g) Università degli studi aventi sede nel Veneto;
- h) istituzioni scolastiche riconosciute dal Ministero competente in materia di istruzione, aventi sede principale o secondaria nel Veneto;
- i) affidatari della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali ai sensi dell’articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2003” e successive modificazioni;
- l) società a capitale pubblico interamente partecipate dall’ente territoriale proprietario dell’impianto, aziende speciali, anche consortili, o istituzioni opportunamente costituite dall’ente locale, purché non esercitino attività di carattere lucrativo;
- m) istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e fondazioni che erogano esclusivamente servizi di carattere socio-assistenziale, aventi sede nel Veneto.
- 2 bis. Nella concessione di contributi regionali, i bandi o avvisi possono prevedere l’adesione alla Carta etica dello sport veneto di cui all’articolo 3 quale criterio di priorità ai fini della valutazione delle domande di contributo presentate dai soggetti interessati.”.*

Nota all’articolo 2

Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 8/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 5 - Sport di cittadinanza.

1. La Regione, a tutela della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, promuove e sostiene lo sport di cittadinanza, come attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:

- a) favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età ed abilità;
- b) promuovere la funzione educativa, *inclusiva* e sociale dello sport e del gioco;
- c) incentivare l’animazione e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e degli spazi verdi.”.

Nota all’articolo 4

Il testo dell’art. 11 della legge regionale n. 8/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 11 - Contributi a favore dell’impiantistica sportiva.

1. Possono essere ammessi a finanziamento regionale interventi di realizzazione o ristrutturazione di:

a) complessi sportivi, anche ai fini della totale fruibilità da parte delle persone con disabilità, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f), g), h), l) e m), nonché dai soggetti di cui al medesimo articolo 10, comma 2, lettera i) limitatamente agli interventi di miglioria, anche strutturali, di cui all’articolo 26, comma 3, lettera f). *La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre il termine di cui al primo periodo, secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all’entità dell’intervento regionale;*

b) aree e percorsi attrezzati destinati all’attività sportiva, ivi compresa l’attività di cui all’articolo 5, realizzati dai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera a).

2. Ai fini dell’ammissibilità a contributo:

a) i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), f) g), h), l) e m) forniscono la documentazione atta a dimostrare la proprietà dei beni immobili oggetto di intervento, ovvero della titolarità sullo stesso di un diritto reale o di godimento per un periodo non inferiore a venti anni, decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza di concessione del contributo;

b) i soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera i), forniscono la documentazione atta a dimostrare l’avvenuto affidamento,

da parte dell'ente pubblico territoriale proprietario dei beni immobili oggetto di intervento, della gestione dell'impianto, con le modalità di cui al Titolo V, nonché i termini, i contenuti e i limiti della relativa convenzione.

3. Gli impianti sportivi oggetto di contributo regionale, assegnato in conformità alle disposizioni del presente articolo, non possono essere ceduti a soggetti diversi da quelli di cui al comma 2. La destinazione d'uso di tali impianti, inoltre, è mantenuta per un periodo non inferiore a venti anni dalla data di rendicontazione finale dell'intervento ed il relativo vincolo dev'essere trascritto presso la competente conservatoria dei registri immobiliari. *La Giunta regionale, nel bando di concessione o nel provvedimento che eroga direttamente il contributo, può ridurre la durata del vincolo di cui al secondo periodo secondo un criterio di proporzionalità e definire forme semplificate di garanzia del mantenimento dello stesso, in relazione all'entità dell'intervento regionale.*

4. Alla gestione dei contributi regionali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

5. La fruibilità degli impianti sportivi da parte delle persone con disabilità rappresenta criterio fra quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), n. 4), ai fini dell'assegnazione del contributo.”.

Nota all'articolo 5

Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 8/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 12 - Contributi a favore della pratica sportiva.

1. Possono essere ammesse a finanziamento regionale le seguenti iniziative:

a) corsi di avviamento all'attività motoria e sportiva finalizzati alla socializzazione e alla promozione del benessere psicofisico, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);

b) progetti e corsi volti a favorire l'attività motoria degli anziani realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d);

c) attività di cui all'articolo 5 realizzate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e m);

d) manifestazioni sportive di natura promozionale, agonistica e spettacolare, realizzate dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e);

e) corsi di formazione, qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b);

f) convegni, seminari, studi e ricerche e campagne promozionali in materia di attività motoria e sportiva, realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d) e g);

g) acquisto di attrezzature indispensabili per lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva da parte di atleti con disabilità, a favore dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), b), c) e d), *nonché l'acquisto di attrezzature e supporti tecnici indispensabili per lo svolgimento della propria attività istituzionale, a favore dei soggetti e secondo i criteri individuati dalla Giunta regionale in sede di approvazione del Piano esecutivo annuale per lo sport;*

h) acquisto di dispositivi medici di primo soccorso, a favore dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b), c) e d).”.

Nota all'articolo 6

Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 8/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 18 - Salvaguardia e diffusione delle discipline sportive e ludico-sportive tradizionali venete.

1. La Regione, nell'ambito della sua azione di tutela delle tradizioni, dei valori culturali della storia e della civiltà del Veneto, sostiene ed incentiva le discipline sportive e ludico-sportive tradizionali venete, espressione di una radicata e diffusa tradizione culturale popolare.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, oltre a quanto disposto dall'articolo 10, comma 1, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le discipline sportive e ludico-sportive tradizionali destinatarie dei benefici.”.

Nota all'articolo 7

Il testo dell'art. 22 della legge regionale n. 8/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 22 - Sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive.

1. Le attività motorie e sportive non finalizzate all'agonismo, comportanti il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, si svolgono nelle palestre o in altri impianti sportivi aperti al pubblico, sulla base di programmi di attività predisposti, sotto la responsabilità di un operatore qualificato o, limitatamente alla disciplina di competenza, di un operatore di specifica disciplina sportiva, che ne supervisioni l'applicazione.

2. È operatore qualificato il soggetto in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) diploma universitario rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF), di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88 “Provvedimenti per l'educazione fisica” o titolo equivalente nell'ambito dell'Unione europea;

b) laurea in Scienze motorie di durata almeno triennale di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 “Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni;

c) ogni altro titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dallo Stato italiano.

3. È operatore di specifica disciplina sportiva il soggetto in possesso di abilitazione rilasciata, a livello nazionale, dalle federazioni sportive o dalle discipline sportive associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Ai sensi di cui al comma 1 ed al fine dell'inizio dell'attività, i titolari delle attività segnalano al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell'operatore qualificato di cui al comma 2 o dell'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito certificazione del possesso dei titoli professionali previsti.

5. I titolari delle attività sono tenuti a segnalare al comune ogni variazione relativa all'operatore qualificato di cui al comma 2 o all'operatore di specifica disciplina sportiva di cui al comma 3.

5 bis. I titolari delle attività sono tenuti a esporre nei luoghi di cui al comma 1, i titoli di cui ai commi 2 e 3 posseduti dagli operatori qualificati e dagli operatori di specifica disciplina, segnalati al comune ai sensi dei commi 4 e 5.

6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo:

- a) le attività per l'educazione fisica previste dai programmi scolastici del competente Ministero;
- b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP;
- c) le attività motorie e sportive organizzate ad esclusivo scopo socio educativo e ricreativo, dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a), c) ed f)."

Nota all'articolo 8

Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 8/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 23 - Sanzioni.

1. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui all'articolo 22, comma 1 della presente legge, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.

1 bis. In caso di omessa esposizione dei titoli di cui al comma 5 bis dell'articolo 22, i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 689 del 1981, applicano la sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00."

Nota all'articolo 9

Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - Comitato tecnico scientifico.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:

a) *il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di cultura, che assicura le funzioni di presidenza del Comitato;*"

b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio designati d'intesa fra le Università degli Studi del Veneto;

c) *due esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, museografia e museologia, geografia e paesaggio, nominati uno dalla Regione e uno dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).*

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:

a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;

c) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all'articolo 7;

d) elabora indicatori sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine del monitoraggio previsto dall'articolo 4, comma 3, e ne favorisce il coordinamento.

4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla struttura regionale competente in materia di cultura.

5. *Ai componenti esterni del Comitato tecnico scientifico è attribuito unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, secondo la disciplina regionale in materia."*

Nota all'articolo 10

Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 70/1975, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1

La Giunta regionale è autorizzata ad organizzare direttamente o a contribuire all'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, purché attinenti alle materie di competenza regionale propria o delegata o comunque concernente gli aspetti istituzionali, organizzativi e rappresentativi dell'Ente Regione.

1 bis. Rientrano, altresì, tra gli interventi di cui al primo comma, gli allestimenti per l'attività culturale, compresi gli impianti, gli arredi e le attrezzature varie, purché siano complementari funzionalmente agli interventi di cui al primo comma.

In caso di organizzazione diretta, la Giunta regionale approva il preventivo globale di spesa, specificando altresì l'ammontare dell'anticipazione da corrispondere al funzionario autorizzato al maneggio del denaro liquido per le spese urgenti, operando sulle partite di giro.

La liquidazione della spesa é disposta con decreto del dirigente del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 58 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .

In caso di contributo, l'ammontare dello stesso e i criteri di erogazione sono determinati dalla Giunta regionale.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione beni attività culturali e sport